

**Statuto dell' associazione  
"Rublanum"  
Associazione di promozione sociale**

**Titolo I  
Natura e finalità dell'Associazione**

ARTICOLO 1

(Costituzione e Denominazione)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (Codice del Terzo Settore), un' associazione avente la denominazione **"Rublanum Associazione di promozione sociale" o in breve "Rublanum"**, da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale nel Comune di Rogliano (CS).

L'Associazione opera senza limiti di durata.

ARTICOLO 2

(Scopo, finalità e attività)

Lo spirito e la prassi dell'Associazione, che è indipendente, apartitica e aconfessionale, si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona.

L'Associazione non ha finalità di lucro, è un centro permanente di vita associativa e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli/le Associati/e, di loro familiari e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli/le Associati/e stesse mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Decr.Lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei/le propri/e Associati/e o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi delle legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturali e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratiche del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e I gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscate alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione si prefigge le seguenti Finalità:

- Favorire la diffusione della cultura giovanile con particolare riguardo a tutte le forme artistiche
- Promuovere la cultura, le tradizioni e i prodotti locali
- Organizzare convegni, incontri di sensibilizzazione e conoscenza per i soci, i loro parenti e tutta la popolazione
- Organizzare mostre, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche o documentaristiche per i soci, i loro parenti e tutta la popolazione
- Organizzare festival e concerti
- Pubblicare riviste, articoli ,atti di convegni
- Ideare, organizzare e tenere corsi formativi che abbiano la finalità della valorizzazione del territorio a livello sociale e culturale
- Curare e dirigere lavori artistici per per promuovere il fenomeno della Street Art

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'associazione.

A tal fine, l'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, patti, accordi e intese, e del partenariato con altri Enti, Organizzazioni ed Associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

### ARTICOLO 3

#### (Attività diverse e raccolta fondi)

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, nei limiti delle disposizioni di Legge applicabili. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## **Titolo II** **Gli/Le Associati/e**

### **ARTICOLO 4**

(Ammissione e numero degli/le Associati/e)

Il numero degli/le Associati/e è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono Associati/e dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e coloro che ne fanno richiesta, secondo quanto specificato ai commi successivi.

Tutte gli uomini e le donne che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della stessa con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, acquistano la qualità di Associato/a.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata all'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), indicando il nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e dichiarando di aver preso lettura dello statuto, di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritta all'Associazione.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro dei Soci.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato/a.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Associato/a ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle Associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

### **ARTICOLO 5**

(Diritti e obblighi degli Associati)

Tutti/e gli/le Associati/e hanno uguali diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi nei confronti dell'Associazione.

In particolare, tutti/e gli/le Associati/e hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti/e negli stessi
- esaminare i libri sociali
- essere informati/e sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati/e dalle spese effettivamente sostenute e documentate
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Tutti/e gli/le Associati/e hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- svolgere la propria attività verso terzi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### ARTICOLO 6 (Soci sostenitori)

Sono soci sostenitori persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni, di una quota associativa annuale minima stabilita di anno in anno dal consiglio direttivo a favore dell'associazione. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente, alle attività dell'associazione. I sostenitori non hanno diritto di voto e sono iscritti nell'apposito registro dei soci sostenitori.

#### ARTICOLO 7 (Perdita della qualifica di Associato/a)

La qualità di Associato/a si perde per morte, esclusione o recesso.

L'Associato/a che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, con un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione e nel caso si renda moroso/a per più di 1 anno relativamente al pagamento della quota associativa, può essere esclusa dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato/a.

L'esclusione può avvenire anche qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato/a che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

L'Associato/a può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma orale o scritta all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare

adeguatamente all'Associato/a. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli/le associate/e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### ARTICOLO 8

##### (Volontari/e)

I/le Volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei/lle Volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/le Volontari/e possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, e comunque in conformità con i limiti e le modalità stabilite dal comma 4, art.17 del Decr.Lgs. n. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

La qualità di Volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

#### ARTICOLO 9

##### (Lavoratori e Lavoratrici)

L'Associazione può assumere lavoratori/ lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei/lle lavoratori/rici impiegati/e nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei/lle volontari/e o al 5% del numero dei/lle associate/e.

### **Titolo III**

#### **Disposizioni economico-finanziarie**

#### ARTICOLO 10

##### (Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio a disposizione dell'Associazione potrà essere incrementato dai

beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione stessa a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata. In ogni caso il socio o la social sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, dei danni causati alle attrezzature dell'associazione e ogni altro socio.

#### ARTICOLO 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 9, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai/le propri/e Associati/e, lavoratori/rici e collaboratori/trici, amministratori/rici ed altri/e componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ARTICOLO 12

(Risorse economiche)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi Europei, dello Stato, di Enti Pubblici e privati, di fondazioni, di persone fisiche;
- d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) attività di raccolta fondi nonché attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- f) i proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) quote annuali associative che verranno quantificati ogni dal consiglio direttivo

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra i/le Associati/e.

#### ARTICOLO 13

(Bilancio sociale)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, deve essere

approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel caso ricorrano le condizioni previste del Codice del Terzo Settore il Bilancio sociale dovrà essere pubblicato nel sito internet ufficiale dell'Associazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle indicate all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ARTICOLO 14

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, nel caso ne ricorrano le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore, dovrà provvedere alla pubblicazione annuale del Bilancio sociale e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai/le dirigenti e ai/le associati/e.

#### ARTICOLO 15

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei/le Associati/e
- Registro dei/le Volontari/e, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

### **Titolo IV**

#### **Organi dell'associazione**

#### ARTICOLO 16

(Organi)

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Organo di controllo (eventuale)
- e) Organo di revisione (eventuale)
- d) Soci sostenitori (non avente diritti di voto)

#### ARTICOLO 17

(Assemblea)

**L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composto da tutti i soci.**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti/ i/le soci/e con diritto di voto e in regola con la quota associative e tutte i/le Associati/e iscritti/e da almeno 3 mesi nel relativo Libro. Ciascun Associato/a dispone di un voto. L'Associato/a può delegare un'altro/a Associato/a a rappresentarlo/a in Assemblea. Ciascun Associato/a non può rappresentare più di 3 Associati/e. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, per approvare il bilancio consuntivo e la relativa Relazione predisposti dall'Organo amministrativo; entro il mese di ottobre per la predisposizione del bilancio preventivo; quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle Associate.

L'Assemblea è convocata di prassi dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita e/o **divulgata** almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal Libro dei/le associati/e mediante **lettera raccomandata**, e-mail, fax, pubblicazione sul sito internet, **o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o mediante altra modalità che garantisca l'avvenuta ricezione.**

**L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.**

L'assemblea ordinaria In prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei/le Associati/e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei/le intervenuti/e; **sia in prima che in seconda convocazione essa delibera a maggioranza dei/le presenti o rappresentati/e.**

**E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.**

**Essa è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei/le associate/e e delibera col voto favorevole della maggioranza dei/le intervenuti/e o rappresentati/e. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre però, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei/le associate/e.**

**L'Assemblea è presieduta dal/lla Presidente dell'Associazione, in sua mancanza dal/lla Vice Presidente; in mancanza di entrambe l'Assemblea nomina il/la proprio/a Presidente.**

**Spetta al/lla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.**

**I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.**

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Elege il/la Presidente
- Nomina e revoca le componenti degli organi associativi e, se previsto, l'organo di controllo e quello di revisione
- Approva il bilancio di esercizio e la relativa relazione
- Approva il bilancio previsionale
- Delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti



- Delibera sulla esclusione dei/le Associati/e
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
- Approva eventuali Regolamenti dell'Associazione
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.

**Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutte i/le soci/e, con facoltà per le stesse di richiederne copia.**

#### ARTICOLO 18 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

L'organo di amministrazione è composto da tre a sette componenti in misura dispari eletti/e fra i/le associate/e dall'Assemblea.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere il/la Vice Presidente;
- assegnare tra le sue componenti gli incarichi di Segretario/a e Tesoriere/a,
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea,
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei/le associate/e,
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate;
- deliberare in merito a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- deliberare in ordine a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea in seduta ordinaria.

I/Le componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono

essere riconfermate.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un/a consigliere/a, l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirla con un'altro/a associate/a, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermata.

Qualora venisse meno la maggioranza dei/le consiglieri/e, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il/la Presidente provvederà a convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/le componenti.

Le Deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei/le presenti.

La funzione di consigliere/a è svolta gratuitamente, salvo rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato/a componente del Consiglio direttivo, e se nominata decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere/a chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte nel corso di un anno alle sedute del Consiglio direttivo. In caso di assenza programmata, il/la Consigliere/a può delegare un'altro/a componente del Consiglio a rappresentarla tanto nella relazione del lavoro svolto quanto nell'eventuale voto.

Ciascun/a consigliere/a, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al/la Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato/a.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il/la Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al/la Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I Consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

## ARTICOLO 19

### (Presidente)

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Il/la Presidente è eletto/a dall'Assemblea ordinaria tra gli/le associate/e.

Il/la Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea ordinaria.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il/la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del/la nuovo/a Presidente.

Il/la Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ARTICOLO 20 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge con delibera assembleare. Alle componenti si applicano il secondo comma art. 2399, del Codice Civile, sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco, e l'art. 2397, per quanto riguarda i requisiti.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno delle componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ARTICOLO 21 (Revisore legale dei Conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **Titolo V Disposizioni finali**

#### ARTICOLO 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea delle Associate.

Il Patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, con le modalità previste dal Codice del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore o a fini di pubblica utilità. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti alle Associate, alle amministratrici e dipendenti della Associazione stessa.


L'Assemblea provvede alla nomina di una o più liquidatrici preferibilmente scelte tra le proprie associate.

#### ARTICOLO 23

(Rinvio)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, dalle leggi in materia e in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il Segretario



Il Presidente

